

“UNIONE MONTANA GRAN PARADISO”

Città Metropolitana di TORINO

COMUNE DI LOCANA

**PROCEDURA NEGOZIATA, ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B),
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI “PIANO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO – MACRO
AREA SX TORRENTE ORCO – SOTTOBACINO TORRENTE
RIBORDONE – SCHEDE VD003 E VD004 – REGIMAZIONE E
COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE STRADALI NEL
CAPOLUOGO DEL COMUNE DI SPARONE – 2° STRALCIO”
CIG: 7227361FE5 – CUP: E43G16010220005**

**VERBALE VERIFICA CONGRUITA’
DELL’OFFERTA**

Il giorno SEI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE
nella sede di LOCANA (TO) alle ore 9,00 si sono riuniti, presso gli uffici
dell'U.M.G.P, il sottoscritto Geom. Stefano RIVA in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento e il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Nadia
VALLINO

PREMESSO che:

- in data 25/10/2017 venivano effettuate le operazioni di gara al fine di poter
addivenire all’aggiudicatario della procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori in oggetto;

- il Presidente del Seggio di gara sospendeva la seduta pubblica al fine di rimettere gli atti di procedura al Responsabile del Procedimento, affinché procedesse a verificare l'offerta potenzialmente "anomala" con richiesta delle giustificazioni, come previsto all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, all'operatore economico C.E.V.I.G. S.R.L., risultato primo classificato che ha offerto il ribasso del 22,898%, ribasso superiore alla soglia di anomalia del 15,731%, calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016;

- con nota prot. n.1471 del 27/10/2017 è stata trasmessa all'impresa C.E.V.I.G. s.r.l. la richiesta la documentazione per la verifica della congruità dell'offerta di cui all'art.97 del D.lgs. n. 50/2016;

- con nota prot. n.1535 del 10/11/2017 e successiva integrazione del 29/11/2017 la Ditta C.E.V.I.G s.r.l con sede in Rivara (TO) via Busano 37, ha trasmesso la Relazione giustificativa ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 ;

- C.E.V.I.G. s.r.l. dichiara inoltre di impegnarsi a fornire tutti i materiali previsti a progetto applicando il ribasso offerto e senza aver null'altro a pretendere dalla Stazione.

Considerato che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata

formulata ossia alla data della sua presentazione;

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e

l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile

margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa

produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non

sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta

dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- si possono prendere in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che

riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le

condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il

metodo e le soluzioni adottate;

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli

elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci

di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono,

infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro

incidenza sull'offerta complessiva;

- il giudizio sul cantiere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a

ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel

suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di

mercato e in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo

quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per

la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione

economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte

della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato altresì che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamento salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Si procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa come sopra richiamata e dopo attento lavoro di valutazione l'offerta in esame viene ritenuta congrua per i seguenti motivi:


- le giustificazioni presentate risultano adeguate, esenti da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
- dalle stesse si rivela la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazionem, alle giustificazioni presentate dall'Impresa.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione prodotta dall'impresa C.E.V.I.G. s.r.l. a giustificazione del prezzo complessivo sia sufficiente a dimostrare la **congruità** dell'offerta presentata.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene riletto, confermato e sottoscritto alle ore 10,00.

Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Stefano Riva



Il Responsabile dell'Area Tecnica:

Geom. Nadia Vallino

